



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio

Circolare n. 32 del 08/08/2024

- 1) Le news di agosto
- 2) Il “nuovo” ravvedimento operoso dei versamenti
- 3) Il legislatore interviene a tutto campo per apportare rilevanti modifiche alla disciplina degli enti del terzo settore
- 4) Plusvalenze da cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti lavori “superbonus”

Si ricorda, con Provvedimento Agenzia Entrate n.15943 del 18.01.2023 che si rende necessario il cambio di stato del registratore telematico (RT) in modalità FUORI SERVIZIO, nel caso di inutilizzo del registratore di cassa **per un periodo superiore ai 12 giorni** (ad esempio, chiusura per ferie ecc...).

Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il portale Fatture e corrispettivi dell’impresa, nell’ambito di servizi riservati ai gestori e agli esercenti.

Il registratore tornerà automaticamente in servizio con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.

L’adempimento risulta facoltativo, tuttavia è consigliabile eseguire comunque la procedura sopra menzionata.

1) Le news di agosto

Lettere di compliance per dati rilevanti ai fini della compilazione della dichiarazione IVA relativa al 2021

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Sono in arrivo le lettere di compliance da parte dell'Agenzia delle entrate, che segnalano ai contribuenti eventuali discrepanze fra i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate con i medesimi dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d'imposta 2021. Le comunicazioni sono finalizzate a favorire l'adempimento spontaneo.

Lettere di compliance sugli ISA

Con il provvedimento del 1° luglio 2024 l'Agenzia delle entrate ha definito regole e criteri per la predisposizione delle lettere di compliance in caso di anomalie Isa per i periodi d'imposta 2020-2022.

Addebito in conto dell'I24

L'articolo 17, D.Lgs. 1/2024, ha previsto che, il contribuente o l'intermediario autorizzato, che debba provvedere a versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, può disporre l'addebito di dette somme, mediante autorizzazione preventiva all'addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari). L'Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Proroga rottamazione quater

Il D.lgs. 108/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2024, ha introdotto la proroga della quinta rata della Definizione Agevolata (cosiddetta Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022) al 15 settembre 2024. Il differimento consente di mantenere i benefici della Definizione Agevolata. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Aggiornamento domande di congedo parentale

L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, ha comunicato l'avvenuto aggiornamento delle domande di congedo parentale. A decorrere dall'introduzione dell'aggiornamento, sarà necessario dichiarare, già in fase di compilazione della richiesta di congedo parentale, l'intenzione di beneficiare dell'indennità con un tasso maggiorato all'80%.

Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Ordinanze regionali anti-caldo

Al fine di tutelare i lavoratori dal rischio di infortuni correlati allo stress termico, diverse Regioni hanno emanato delle apposite Ordinanze di divieto dell'attività lavorativa dalle ore 12:30 alle ore

16:00 nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e affini. L'ordinanza entra in vigore nel caso in cui il rischio sia segnalato come alto sul sito apposito.

Le Ordinanze attualmente in vigore sono le seguenti:

- Abruzzo (Ordinanza del 18 luglio 2024);
- Calabria (Ordinanza n. 1 del 14 giugno 2024);
- Campania (Ordinanza n. 1 dell'11 luglio 2024);
- Emilia-Romagna (Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024);
- Lazio (Ordinanza n. Z00001 del 19 giugno 2024);
- Molise (Ordinanza n. 2 del 19 luglio 2024);
- Puglia (Ordinanza 306 del 12 luglio 2024);
- Sardegna (Ordinanza n. 13259 del 18 luglio 2024);
- Sicilia (Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024);
- Toscana (Ordinanza n. 1 dell'11 luglio 2024).

2) Il “nuovo” ravvedimento operoso dei versamenti

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l'istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La riduzione delle sanzioni previste per i tributi erariali

L'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
15%	Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria	Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
15%	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria	1,5%
15%	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria	1,67%
30%	Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,75%
30%	Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	4,29%
30%	Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	5%

Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.

Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
12,5%	Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria	Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
12,5%	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria	1,25%
12,5%	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria	1,39%
25%	Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,125%
25%	Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,57%

L'assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l'omesso o tardivo versamento.

Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell'effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).

L'applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l'utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

3) Il legislatore interviene a tutto campo per apportare rilevanti modifiche alla disciplina degli enti del terzo settore

Con la L. 104/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024 e in vigore dal 3 agosto 2024), vengono apportate significative modifiche all'impianto normativo recato sia dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sia dal D.Lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale).

Il provvedimento, rubricato "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore", si compone di soli 8 articoli e introduce modifiche anche ad altre disposizioni normative, tra le quali il codice civile, ma sempre con riguardo a tematiche di carattere sociale.

Vediamo pertanto di dare conto delle disposizioni contenute negli articoli che vanno da 4 a 8 in quanto direttamente riferibili al mondo del Terzo settore.

Modifiche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)

Disposizioni modificate	Contenuto della modifica
Articolo 6, comma 1	Anche per gli Ets iscritti nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche viene fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta dell'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021 che esclude dal computo delle attività secondarie alcune tipologie di proventi a condizione che gli stessi siano direttamente correlati all'attività di interesse generale sportiva dilettantistica.
Articolo 11, comma 3	Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese è efficace ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ex articolo 22, CTS.
Articolo 13, commi 2 - 2bis (new) - 3 E 5	Viene innalzato da 220.000 a 300.000 euro il limite entro il quale gli Ets possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Per gli Ets con entrate non superiori a 60.000 euro è possibile predisporre il rendiconto per cassa con indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata. Viene prevista per gli Ets aventi natura commerciale, diversi dalle imprese sociali, la possibilità di redigere il bilancio secondo gli schemi obbligatori previsti per gli Ets in luogo degli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile.
Articolo 24, comma 4	Viene meglio formulata la disposizione che consente agli Ets costituiti in forma di associazione di prevedere l'espressione del voto in assemblea dei soci con modalità sia elettronica sia per corrispondenza.
Articolo 30, comma 2	Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l'obbligo di nominare l'organo di controllo: - da 110.000 a 150.000 euro per il totale dell'attivo; - da 220.000 a 300.000 euro per il totale delle entrate; - da 5 a 7 unità per i dipendenti occupati in media.
Articolo 31, comma 1	Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l'obbligo di nominare l'organo di revisione: - da 1.100.000 a 1.500.000 euro per il totale dell'attivo; - da 2.200.000 a 3.000.000 di euro per il totale delle entrate; - da 12 a 20 unità per i dipendenti occupati in media.

Articolo 36, comma 1, 2° periodo	Per le associazioni di promozione sociale viene incrementata da 5 a 20 la percentuale del numero di associati che definisce il numero delle risorse dipendenti o di lavoro autonomo che l'Aps può assumere, precisando tuttavia che deve restare ferma la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o aderenti prevista dall'articolo 35, comma 1.
Articolo 41, comma 2-bis (new)	Per le reti associative viene disciplinato il caso di riduzione del numero degli associati al di sotto del minimo previsto, stabilendo che il mancato reintegro entro l'anno prevede la cancellazione della rete associativa dalla specifica sezione del Runts.
Articolo 47, comma 1	Viene previsto che la domanda di iscrizione nel Runts possa essere fatta anche da un delegato del rappresentante legale dell'ente o della rete associativa a cui l'ente aderisca.
Articolo 48, commi 3 e 4	Viene sostituito il termine del 30 giugno per il deposito dei bilanci nel Runts ora stabilendo un nuovo termine di 180 giorni, con un nuovo termine di 60 giorni dall'approvazione del bilancio per gli Ets aventi natura commerciale. Per il caso del mancato o incompleto deposito di atti il termine di 180 giorni viene ora modificato in un termine non inferiore a 30 giorni.
Articolo 87, comma 3	Nella disposizione che disciplina gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Ets vengono armonizzati i riferimenti al nuovo comma 2-bis dell'articolo 13, CTS (rendiconto per cassa con entrate/uscite in forma aggregata).
Articolo 89, comma 15-bis (new)	Viene introdotta la possibilità di iscriversi al Runts per le associazioni fra militari in congedo e dei pensionati iscritte all'albo di cui al D.P.R. 90/2010 (Testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), venendo altresì fornita una specifica definizione di strumentalità ai fini della individuazione delle attività diverse di cui all'articolo 6, CTS.
Articolo 101, comma 8	Vengono aggiunte ulteriori fattispecie alla disposizione che prevede – per le Onlus – che l'iscrizione nel Runts non integra ipotesi di scioglimento dell'ente. In particolare, non subiscono le conseguenze negative derivanti dalla perdita della qualifica di Onlus i <i>trust</i> dotati di tale qualifica nonché le Onlus che in quanto soggette a direzione e coordinamento di enti pubblici non possono assumere la qualifica di Ets.

Modifiche alla disciplina dell'impresa sociale (D.lgs. 112/2017)

Disposizioni modificate	Contenuto della modifica
Articolo 16, comma 1, 1° periodo	Viene rivista in termine fisso e non come tetto massimo la quota del 3% degli utili netti annuali che le imprese sociali devono destinare al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Modifiche al D.Lgs. 346/1990 (Testo unico imposta sulle successioni e donazioni)

Disposizioni modificate	Contenuto della modifica
Articolo 36, comma 5-bis (new)	Vengono esclusi dalla responsabilità solidale gli Ets beneficiari di trasferimenti ereditari laddove esonerati dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 346/1990 e dell'articolo 82, comma 2, CTS.

Modifiche alle disposizioni del Codice civile

Disposizioni modificate	Contenuto della modifica
Articolo 705, comma 3 (new)	Viene introdotta una specifica previsione in tema di apposizione di sigilli e inventario da parte dell'esecutore testamentario quando, chiamati all'eredità, sono unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore (Ets). È prevista l'emanazione di un D.M. per stabilire criteri e modalità della garanzia prevista dal nuovo comma.

Infine, con l'articolo 6 della recente L. 104/2024 viene disposta l'abrogazione dell'articolo 10, L. 106/2016, con conseguente estinzione e liquidazione della Fondazione Italia Sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata L. 104/2024 e secondo la procedura allegata dal D.P.R. 28 luglio 2017.

4) Plusvalenze da cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti lavori "superbonus"

La Legge di Bilancio 2024, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, ha inserito nell'articolo 67, Tuir la nuova lettera b-bis), secondo cui costituiscono redditi diversi le cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori che hanno fruito del c.d. superbonus, a condizione che tra la data di ultimazione dei lavori e la data della cessione non siano decorsi più di 10 anni (con esclusione dei fabbricati pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso). Con la circolare n. 13/E dello scorso 13 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per l'individuazione del termine dei 10 anni, per la verifica della rilevanza della plusvalenza, è necessario aver riguardo alla data di conclusione dei lavori, comprovata dalla documentazione urbanistica e amministrativa, a prescindere dalla data di acquisto del bene. Recentemente, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con 2 importanti risposte a interpello; la n. 156/E del 16 luglio 2024 e la successiva n. 157/E del 17 luglio 2024.

Risposta a interpello n. 156/E/2024

La questione posta nell'istanza riguarda una persona fisica che dopo aver ricevuto un immobile in donazione nel 2021, ha eseguito dei lavori fruendo della detrazione del c.d. superbonus, ultimando i lavori nel mese di dicembre 2023. Il fratello dell'istante, già proprietario del 50%, dopo la fine dei lavori ha acquistato la restante quota del 50% nel 2024 con un contratto di compravendita con riserva di proprietà di cui all'articolo 1523, cod. civ., pattuendo un pagamento decennale suddiviso in 120 rate mensili (che termina nel 2034). Secondo quanto previsto dal citato articolo 1523, cod. civ., l'effetto traslativo della proprietà del bene avviene solamente a seguito della corresponsione integrale del prezzo, e quindi in concomitanza con il pagamento dell'ultima rata al termine dei 10 anni. Si chiede all'Agenzia delle entrate se la data di cessione dell'immobile, quale termine rilevante

per il computo dei 10 anni post conclusione ai fini della rilevanza della plusvalenza di cui all'articolo 67, lettera b-bis), Tuir, coincida con la stipula dell'atto o con il pagamento dell'ultima rata.

In merito al momento in cui si deve considerare perfezionata la cessione nell'ipotesi di vendita con riserva di proprietà (rilevante per la verifica del decennio), l'Agenzia delle entrate, richiamando la precedente risoluzione n. 28/E/2009, precisa che occorre aver riguardo al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, a nulla rilevando il momento di stipula dell'atto di compravendita. Pertanto, anche nell'ipotesi analizzata nella risposta in questione, il momento rilevante per l'eventuale plusvalenza è quello in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, e non quello in cui è stato sottoscritto il contratto di compravendita. Nel caso di specie, poiché i lavori sono stati ultimati nel mese di dicembre 2023, e il pagamento dell'ultima rata di prezzo avverrà nel corso del 2034 (prezzo suddiviso in 120 rate mensili con decorrenza dal 2024), l'Agenzia delle entrate conclude che non si realizza alcuna plusvalenza rilevante ai sensi dell'articolo 67, lettera b-bis), Tuir, in quanto al momento del passaggio di proprietà saranno trascorsi più di 10 anni rispetto alla data di conclusione dei lavori.

Risposta a interpello n. 157/E/2024

Nel caso di specie, la questione riguarda la determinazione del "costo" in caso di immobile acquisito per usucapione. L'Agenzia delle entrate, richiamando la risoluzione n. 78/E/2003, ha chiarito che, pur riferendosi all'ipotesi di un terreno edificabile, le sentenze dichiarative di usucapione sono soggette a tassazione ai fini dell'imposta di registro come trasferimenti (articolo 8 della nota II-bis della Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86). In tale contesto al bene è attribuito un valore dichiarato e liquidato, costituito dal valore venale del bene stesso alla data in cui è passata in giudicato la sentenza dichiarativa di usucapione. Pertanto, conclude l'Agenzia delle entrate nella citata risoluzione n. 78/E/2003, tale valore costituisce il termine iniziale per determinare il valore da assoggettare a tassazione quale reddito diverso nelle ipotesi previste dall'articolo 67, Tuir.

Nella risposta in commento l'Agenzia delle entrate ritiene che la soluzione sia la medesima, con la conseguenza che per gli immobili rivenduti entro 10 anni alla fine dei lavori oggetto di c.d. superbonus e acquisiti per usucapione, la plusvalenza di cui all'articolo 67, lettera b-bis), Tuir, è determinata dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore venale del bene stesso come determinato nella sentenza dichiarativa di usucapione. Il valore, quale "costo" da contrapporre al corrispettivo, è aumentato dei costi inerenti al bene stesso, senza tener conto delle spese relative agli interventi ammessi al c.d. superbonus in relazione alle quali è stata esercitata l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati